□ **Originale**
□ **Copia**

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18/2018

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. APPROVAZIONE SCHEMA.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì SEI del mese di APRILE alle ore 09,30 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X	-	o Prefettura o Comunicata Capigruppo Consigliari
2	BRUNO PIERA OLIMPIA	VICE-SINDACO ASSESSORE ESTERNO	X	-	
3	TICCI LETIZIA	ASSESSORE	X	-	
		TOTALI	3		

Con l'intervento e l'opera della Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 18/2018

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. APPROVAZIONE SCHEMA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011;

Rilevato che il rendiconto relativo all'esercizio 2017:

- è stato redatto in base allo schema armonizzato di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- è corredato dagli allegati previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.227 comma 5 del D.Lgs.n.267/20000 e s.m.i.;

- è stato integrato dal "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 2, come previsto dall'art.unico - comma 5 del Decreto Ministeriale - Ministero dell'Interno 22.12.2015;

Visto l'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 1 , 2 e 2-bis che testualmente recitano: *" 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale259.*
2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.";

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 151 comma 6°: "*Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";
- art. 231: "*La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";*

Vista la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne l'approvazione;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 06.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011;

Viste la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013;

Visti:

- il Conto del Tesoriere, trasmesso ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, per la verifica incrociata delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno 2017, pervenuto a protocollo dell'Ente;

- il Conto della gestione dell'Economo reso ai sensi dell'art.233 D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., approvato dalla Giunta comunale in data 19/02/2018 con deliberazione n 11;

Richiamata la Comunicazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del 23 marzo 2017, con la quale si sottolinea il momento di grande difficoltà attraversato dai piccoli comuni italiani per la redazione di una serie di adempimenti connessi alla contabilità economica, a valere già dal rendiconto 2017, dei quali si chiede un rinvio, proponendo (sostanzialmente) le seguenti misure:

- Sperimentazione contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato 1. A decorrere dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016, e fino al 2020, con riferimento all'esercizio 2019, la redazione da parte degli enti locali dei documenti contabili previsti dai principi della contabilità economico-patrimoniale (Allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e del bilancio consolidato (Allegato 4/4 del medesimo decreto legislativo) ha carattere sperimentale, al fine di permettere la progressiva e piena attuazione delle disposizioni relative a tali principi contabili e la verifica delle eventuali criticità del sistema in rapporto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica locale. 2. È istituito presso la Commissione Arconet un gruppo di lavoro interistituzionale, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'Interno, dell'Anci, dell'UPI e dell'Istat, che ha il compito di svolgere un'attività di analisi dei costi dell'applicazione dei principi contabile della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato rispetto ai benefici conoscitivi degli stessi, nonché di proporre eventuali modifiche dei relativi schemi contabili, anche attraverso la perimetrazione degli enti interamente assoggettati agli obblighi ivi previsti e la specificazione o soppressione di tali obblighi per gli enti di minori dimensioni, con il contestuale rafforzamento degli schemi della contabilità finanziaria, finalizzato alla rappresentazione sintetica di elementi significativi di natura economico-patrimoniale. 3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1." b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il 31 agosto dell'esercizio successivo a quello di riferimento." - motivazione: Nel corso del 2017 si sono evidenziate situazioni di particolare difficoltà legate all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato per i Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti. L'impianto attualmente previsto dalla normativa e gli adempimenti richiesti appaiono eccessivi rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati, soprattutto nei Comuni più piccoli, nei quali la contabilità finanziaria appare già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire indicazioni affidabili sulle effettive condizioni dell'ente. Peraltro, è bene ricordare come il principio della competenza economico-patrimoniale sia stato oggetto di sperimentazione per un solo anno e soltanto da parte degli iniziali 48 Comuni coinvolti, mentre il bilancio consolidato non sia stato neppure sperimentato. Un'introduzione graduale, con un iniziale periodo di sperimentazione può certamente consentire ai Comuni di adeguarsi ai nuovi principi della contabilità economicopatrimoniale e del bilancio consolidato in modo ordinato e consapevole, consentendo di evidenziare e risolvere, anche attraverso eventuali rimodulazioni delle prescrizioni, le problematiche più significative, così come avvenuto per la contabilità finanziaria, il cui contenuto è stato profondamente modificato nel corso della sperimentazione 2012-2014, come evidente se solo si confrontano i testi dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 all'inizio della sperimentazione nel 2012 e quello del 2015, anno di avvio a regime del nuovo sistema contabile (comma 1). Non è l'introduzione a livello normativo di un nuovo (e diverso) sistema contabile a determinare l'importanza della sua applicazione, né la sua fattibilità, quanto piuttosto le finalità e gli obiettivi che si vogliono perseguire. Obiettivi e finalità che, in primis, devono essere condivisi e fatti propri dai destinatari della riforma. In questo il legislatore ha forse dimostrato troppa timidezza, indicando la contabilità economico-patrimoniale come strumento ai soli "fini conoscitivi" – senza peraltro meglio specificare quali e con quale utilità pratica – e senza dare contestualmente tempo e strumenti per una sua piena e definitiva applicazione. Gli adempimenti richiesti per la contabilità economico-patrimoniale rischiano poi di avere un impatto eccessivamente invasivo per l'attività dei Comuni di minore dimensione, che avendo avuto la possibilità di prorogare di un anno l'applicazione della contabilità economico-patrimoniale, si ritroveranno nel corso del 2018 a far fronte alle moltitudine di adempimenti previsti, con uno sforzo non commisurato alla scarsità di

risorse di cui le amministrazioni più piccole dispongono. Al fine di ridurre l'impatto dei nuovi schemi economico-patrimoniali e del bilancio consolidato, in particolare sui comuni di minori dimensioni, l'emendamento di cui al comma 2, stabilisce che venga istituito un gruppo di lavoro interistituzionale Ministero dell'economia e delle finanze - Ministero dell'Interno - Anci - Istat all'interno del quale avviare un'attività di analisi sui costi dell'applicazione del principio contabile rispetto ai benefici conoscitivi dello stesso, e che, sulla base di tale analisi, proponga una eventuale modifica degli schemi della contabilità economico-patrimoniale, anche attraverso la loro soppressione e il contestuale rafforzamento degli schemi della contabilità finanziaria al fine di garantire comunque il consolidamento dei conti pubblici e garantire l'efficienza delle verifiche disposte a livello europeo e delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica. Le disposizioni di cui al comma 3, modificano alcune norme del TUEL stabilendo che: - (lett. a) e b) la scadenza di presentazione della rendicontazione economico-patrimoniale è stabilmente disgiunta dalla scadenza del rendiconto (30 aprile) e portata al 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, unitamente alla scadenza dell'obbligo di invio della relativa documentazione al Ministero dell'interno, al fine di permettere un più agevole percorso elaborativo e deliberativo. L'obbligo di trasmissione dei certificati al Ministero dell'Interno è espressamente indicato "nelle more" dell'armonizzazione con l'analogo obbligo di trasmissione dei documenti di bilancio alla BDAP, in quanto i due adempimenti sono attualmente sovrapposti e duplicati; - (lett. c), gli enti di minori dimensioni demografiche che non sono tenuti a redigere il bilancio consolidato non sono tenuti ad approvare gli schemi della contabilità economicopatrimoniale. Al fine di garantire comunque il consolidamento dei conti pubblici e garantire l'efficienza delle verifiche disposte a livello europeo e delle attività connesse 5 alla revisione della spesa pubblica tali enti potranno utilizzare gli schemi della contabilità finanziaria rivisti dal gruppo di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo.

Rilevato che le citate richieste verranno sviscerate nella ormai prossima riunione della Commissione Arconet prevista nella giornata dell'11 aprile 2018;

Dato atto che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà prontamente trasmesso all'Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza;

Ritenuto opportuno approvare la relazione sulla gestione, lo schema di conto del bilancio e il conto del patrimonio, predisposti dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Frugarolo in convergenza con le prescrizioni esplicitate dall'organo esecutivo predisponente;

Rilevato gli elaborati relativi al conto consuntivo verranno messi a disposizione dei componenti del Consiglio comunale, per almeno venti giorni prima di sottoporre lo schema di consuntivo all'approvazione del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità vigenti;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.LGS. n. 267 del 18 agosto 2000;

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

1) **Di approvare** lo schema di Rendiconto di gestione per l'anno 2017, redatto secondo gli schemi ed i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, corredato di tutti gli allegati di cui al D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., dando atto che il conto finanziario si conclude con un Avanzo di Amministrazione di € 339.008,52, come da prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) **Di dare atto** che lo schema di rendiconto e gli allegati sono depositati agli atti d'ufficio e, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) **Di approvare** la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2017 ai sensi del 6° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e di prendere atto che è depositata

agli atti d'ufficio, e, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) **Di disporre** che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità, con la possibilità di presentare osservazioni ed emendamenti;

5) **Di sottoporre** all'Organo di Revisione Economico Finanziaria il presente rendiconto per la Relazione di competenza e l'espressione del parere, da rendere ai sensi dell'art. 239 comma 1, punto d) del Testo Unico 267/2000;

6) **Di prendere atto** di quanto previsto dall'art.41 comma 1 del D.L.n.66 del 24.04.2014 che prevede che le amministrazioni allegano alla relazione del bilancio consuntivo un prospetto attestante:
   - l'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini;
   - il tempo medio dei pagamenti effettuati;
   - le misure da adottare per consentire la tempestività dei pagamenti;

7) **Di dichiarare,** con votazione favorevole resa a parte ed in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4^ del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2017				475.107,30
RISCOSSIONI	(+)	469.207,52	1.133.547,65	1.602.755,17
PAGAMENTI	(-)	585.310,22	1.184.491,02	1.769.801,24
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			308.061,23
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(=)			308.061,23
RESIDUI ATTIVI	(+)	987.060,26	738.602,71	1.725.662,97
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*0,00*
RESIDUI PASSIVI	(-)	791.851,72	902.863,96	1.694.715,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI [1]	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE [1]	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017	(=)			**339.008,52**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/17	18.000,00
Fondo ……..al 31/12/17	
Totale parte accantonata (B)	**18.000,00**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	7.021,11
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	175.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	**182.021,11**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**3.019,38**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**135.968,03**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare [6]	

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18/2018
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 – APPROVAZIONE SCHEMA.

==========

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

==========

Frugarolo, lì 06.04.2018

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente, oggi 22.05.2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 06.06.2018 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì 22.05.2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì

- ❑ COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì